

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-522	del 29/06/2016
Oggetto	Direzione Amministrativa. Adesione alla convenzione INTERCENT-ER “Servizi di facchinaggio e trasloco 4”	
Proposta	n. PDTD-2016-518	del 24/06/2016
Struttura adottante	Direzione Amministrativa	
Dirigente adottante	Razzaboni Massimiliana	
Struttura proponente	Area Patrimonio E Servizi Tecnici	
Dirigente proponente	Ing. Candeli Claudio	
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio	

Questo giorno 29 (ventinove) giugno 2016 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Razzaboni Massimiliana, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Adesione alla convenzione INTERCENT-ER “Servizi di facchinaggio e trasloco 4”.

RICHIAMATA:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 101 del 30.12.2015 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna per il triennio 2016-2018, del Piano Investimenti 2016- 2018, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2016, del Budget generale e della programmazione di cassa 2016”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 102 del 30.12.2015 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2016 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna”;
- la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 105 del 05.02.2016 che assegna il budget per l’esercizio 2016 alle Aree della Direzione Amministrativa”;
- la L.R. n. 11 del 2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", ed in particolare gli artt. 19 “Costituzione della struttura regionale di acquisto” e 21 “Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato”;

PREMESSO:

- che l’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata “INTERCENT-ER” costituita ai sensi della soprarichiamata legge, ha espletato nel rispetto dei principi comunitari in materia di scelta del contraente una gara per la fornitura del servizio di facchinaggio e trasloco di cui al bando inviato alla G.U.U.E. in data 06.07.15;
- che il raggruppamento temporaneo d’impresa tra il Consorzio Nazionale Servizi, Società Cooperativa (di seguito C.N.S.), con sede legale in Bologna, Via della Cooperazione 3, P.IVA 03609840370, in qualità di capogruppo-mandataria, e il Consorzio C.I.C.L.A.T. con sede in Bologna, via della Villa 17/19, P.IVA 041453603378, in qualità di mandante, è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra, ed ha sottoscritto in data 04.12.15 con l’Agenzia INTERCENT-ER apposita convenzione, contenente tutti i termini e le condizioni della fornitura, pubblicata sul sito internet www.intercent.it;
- che le Agenzie regionali devono utilizzare la suddetta convenzione, ai sensi dell’art. 21 comma 2 della l. r. 11/2004 cit., mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura generati dal sito, da firmarsi digitalmente;
- che il servizio comprende, tra l’altro:

- montaggio, imballaggio, movimentazione interna, disimballaggio e rimontaggio di beni mobili (arredi, pareti divisorie, materiale vario d'ufficio, attrezzature, suppellettili, tende e tendaggi, palchi e pedane ecc.),
- smontaggio, imballaggio, trasporto con adeguati mezzi fra edifici, disimballaggio e rimontaggio di beni mobili (arredi, pareti divisorie, materiale vario d'ufficio, attrezzature, libri e raccoglitori, archivi, suppellettili, tende e tendaggi, palchi e pedane ecc.),
- trasporto con adeguati mezzi di materiali di interesse delle Amministrazioni Contraenti,
- eventuali lavori di selezione dei materiali di scarto e conferimento dei rifiuti speciali in centri di raccolta;
- piccoli lavori accessori di falegnameria;
- deposito e custodia di beni mobili presso magazzini;
- eventuali interventi di entità consistente che l'Amministrazione potrà ordinare durante la validità dell'Ordinativo, fermo restando che nulla potrà pretendere il Fornitore a nessun titolo nel caso in cui l'intervento non venga richiesto o eseguito

CONSIDERATO:

- che in data 20.05.16, ai sensi dell'art. 6 della convenzione e dell'art 3 del Capitolato tecnico si è tenuto un incontro tra la Responsabile Area Acquisizione beni e servizi, il Responsabile Area Patrimonio e servizi tecnici ed il Responsabile del Fornitore per gli aspetti inerenti la personalizzazione del servizio e sono stati concordati i Verbali Tecnici relativi alle prestazioni che le imprese associate del Fornitore eseguiranno nelle diverse sedi provinciali;
- che successivamente sono stati sottoscritti dalle singole associate esecutrici del servizio i Verbali Tecnici, agli atti dell'Amministrazione, in cui sono state formalizzate, in via preliminare all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le caratteristiche generali del servizio che sarà richiesto e la situazione logistica dell'Amministrazione;
- che ai fini della determinazione del valore complessivo dell'Ordinativo di fornitura – di validità triennale - sono state valutate:
 - le esigenze ordinarie per periodici interventi per il funzionamento delle sedi, stimate sulla base dei costi storici per servizi di facchinaggio;
 - gli interventi di rilevante entità connessi ai programmi dell'Agenzia previsti nel triennio in relazione al piano di riassetto logistico delle sedi dell'Agenzia ed al piano pluriennale degli investimenti, tra i quali si segnalano le esigenze di trasferimento di attività nelle sedi di Ferrara e Piacenza nel primo anno del servizio, nonché quella derivante dal trasferimento nella nuova sede a Ravenna previsto nel 2018;

- che le esigenze di cui al punto precedente sono state quantificate complessivamente in euro 200.000,00 (IVA esclusa
- che, nell'arco della validità triennale dell'ordinativo dell'Agenzia, per dare esecuzione al suddetto ordinativo ciascun Centro di Responsabilità provvederà periodicamente sulla base delle effettive esigenze all'emissione delle Richieste / specifici Ordini di intervento, in cui verranno precisate le prestazioni di cui Arpae intende usufruire;
- che i prezzi per le singole prestazioni sono indicati all'art. 13 della Convenzione di cui ai punti precedenti;

VISTO:

- l'art. 8, comma 7, della convenzione di cui trattasi, ai sensi del quale, in adempimento degli obblighi normativi derivanti dal d. lgs. 81/2008, "L'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la giuridica disponibilità dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il DUVRI predisposto dall'Agenzia, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantificare gli oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura";

RILEVATO:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi;
- che non sono stati rilevati costi per il rischio da interferenze;
- che si è pertanto provveduto, con il coordinamento dell'Area Sicurezza, alla redazione del DUVRI con riferimento ai rischi specifici esistenti nelle sedi dell'Agenzia, da parte dei datori di lavoro delle sedi interessate e da parte delle imprese consorziate incaricate dello svolgimento delle attività dedotte in convenzione;
- che i suddetti DUVRI dovranno essere completati prima dell'invio delle Richieste e degli Ordini di intervento e sottoscritti dai singoli datori di lavoro Arpae e le imprese associate esecutrici degli interventi;
- che per il servizio di cui trattasi sono valorizzati requisiti di sostenibilità ambientale come:
 - utilizzo dei mezzi a basso tasso di emissione ;
 - manutenzione programmata e verifiche periodiche a tutte le attrezzature e i mezzi utilizzati e loro sostituzione se obsoleti o mal funzionanti;
 - manutenzioni ai fini del contenimento delle emissioni di CO2.

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di aderire alla convenzione INTERCENT-ER per il servizio di facchinaggio e trasloco stipulata in data 04.12.15, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n.11/2004, ai prezzi ed alle condizioni ivi stabiliti, attraverso l'emissione di un ordinativo di fornitura triennale di valore pari ad euro 200.000,00 (IVA esclusa);
- di demandare alla dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi, Punto Ordinante di Arpa per il sistema delle convenzioni Intercent-ER, la sottoscrizione dell'Ordinativo di fornitura;
- di nominare Supervisore del contratto, quale responsabile dei rapporti con il fornitore e Responsabile del procedimento, l'ing. Claudio Candeli, responsabile dell'Area Patrimonio e servizi tecnici;
- di nominare Responsabili dell'esecuzione del contratto per le prestazioni che saranno eseguite nei luoghi di esecuzione del servizio il Responsabile dell'Area Patrimonio e servizi tecnici per gli interventi di competenza della Direzione generale, il Direttore tecnico per la Direzione tecnica, ed i Direttori dei Nodi operativi per le rispettive sedi;
- di demandare ai Responsabili dell'esecuzione del contratto, per le rispettive sedi, il compito di vigilare sulla corretta e puntuale esecuzione dei servizi richiesti dall'Amministrazione, nonché la liquidazione delle fatture di competenza;

SU PROPOSTA:

- del responsabile dell'Area Patrimonio e servizi tecnici, Ing. Claudio Candeli, il quale ha espresso il proprio parere di regolarità amministrativa sul presente atto;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile di cui all'art. 7 comma 4 del Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con DDG n. 50/2005, espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Contabilità Economica, Dr. Giuseppe Bacchi Reggiani;
- che Responsabile del procedimento con riferimento al presente atto è l'Ing. Claudio Candeli, responsabile dell'Area Patrimonio e servizi tecnici;

DETERMINA

1. di aderire per i motivi in premessa esposti alla convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, stipulata in data 04.12.15, tra INTERCENT-ER e il Raggruppamento temporaneo d'impresе tra il Consorzio Nazionale Servizi, Società Cooperativa (di seguito C.N.S.), con sede legale in Bologna, Via della Cooperazione 21, (capogruppo-mandataria) e il Consorzio C.I.C.L.A.T. con sede in Bologna, via della Villa 17/19, (mandante) per la fornitura del servizio di facchinaggio e trasloco per le esigenze di Arpa Emilia Romagna, disponibile sul

sito internet www.intercent.it, alle condizioni tutte ed ai prezzi ivi stabiliti e allegati sub A) al presente atto;

2. di provvedere all'emissione di un Ordinativo di Fornitura – di validità triennale – per un valore pari ad euro 200.000,00 (IVA esclusa);
3. di demandare alla dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi, Punto Ordinante di Arpa per il sistema delle convenzioni Intercent-ER, la sottoscrizione dell'Ordinativo di fornitura;
4. di nominare Supervisore del contratto, quale responsabile dei rapporti con il fornitore e Responsabile del procedimento, l'ing. Claudio Candeli, responsabile dell'Area Patrimonio e servizi tecnici;
5. di dare atto che ciascun Centro di Responsabilità provvederà periodicamente all'emissione delle Richieste / Ordini di intervento, sulla base delle effettive esigenze, nell'arco della validità triennale dell'ordinativo di fornitura;
6. di dare atto che il CIG derivato riferito al servizio è il seguente: **673805855C**;
7. di dare atto che i DUVRI riferiti ai rischi specifici esistenti nelle sedi dell'Agenzia, dovranno essere perfezionati e sottoscritti da parte dei Datori di lavoro delle strutture interessate e delle Imprese esecutrici prima delle Richieste e degli Ordini di intervento;
8. di nominare Responsabili dell'esecuzione del contratto per le prestazioni che saranno eseguite nei luoghi di esecuzione del servizio il Responsabile dell'Area Patrimonio e servizi tecnici per gli interventi di competenza della Direzione generale, il Direttore tecnico per la Direzione tecnica, ed i Direttori dei Nodi operativi per le rispettive sedi;
9. di demandare ai Responsabili dell'esecuzione del contratto, per le rispettive sedi, il compito di vigilare sulla corretta e puntuale esecuzione dei servizi richiesti dall'Amministrazione, nonché la liquidazione delle fatture di competenza;
10. di dare atto che i costi di cui al presente provvedimento, stimati complessivamente in via presuntiva in 244.000 euro (Iva inclusa), aventi natura di "Servizi Vari", sono a carico pro-quota degli esercizi 2016-2017-2018-2019 e saranno compresi nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento ai Centri di responsabilità che provvederanno all'emissione delle specifiche richieste di intervento.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Massimiliana Razzaboni

CONVENZIONE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4
CIG 6317709265

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Via dei Mille n. 21, C.F: 91252510374, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni;

E

CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop., sede legale in BOLOGNA via DELLA COOPERAZIONE N.3, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di BOLOGNA al n. 02884150588, P.IVA 0360984370, domiciliata ai fini del presente atto in BOLOGNA, via DELLA COOPERAZIONE N.3, in persona del dott. SERGIO ZACCARELLI nato a Rolo(RE) il 22.10.1958 legale rappresentante PROCURATORE, giusta procura di rep. n.93109 in data 16.09.2015 del Notaio Andrea Errani in Bologna, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante C.I.C.L.A.T. Soc. Coop. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP, sede legale in BOLOGNA, Via della Villa n.17/19, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Bologna al n. 00424610582, P.IVA 04145360378, domiciliata ai fini del presente atto in BOLOGNA, via della Villa n.17/19, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio Andrea Errani in Bologna, repertorio n.93384 in data 03.11.2015 (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

PREMESSO

- a) che l' Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, e infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco 4, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 06/07/2015;
- b) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- c) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto);
- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire l'Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione;
- g) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- h) che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;
- i) che il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle Amministrazioni Contraenti con l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (fonte di obbligazione).

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei mezzi aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 -Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- Intercent-ER: l'Agenzia Regionale deputata all'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna;
- Convenzione: il presente atto, sottoscritto tra Intercent-ER ed il Fornitore, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d' Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l'Agenzia Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

- Amministrazione/i Contraente/i: le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale presso le quali il fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti ;
- Punto Ordinante: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura;
- Referente dell'Amministrazione: la persona designata dall'Amministrazione Contraente come responsabile dei rapporti con il Fornitore;
- Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire i beni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- Capitolato Tecnico: il documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche della fornitura;

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, è regolata in via gradata:
 - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco nonché la prestazione di tutti i servizi connessi descritti nell'Allegato 3 Capitolato tecnico.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i servizi oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara e alla propria offerta tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari all'importo a base di gara, 18.179.865,69 IVA esclusa.
3. Con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura le Amministrazioni Contraenti daranno origine ad un contratto per l'affidamento dei servizi oggetto di gara di durata pari a 36 mesi dalla data di emissione e dell'importo minimo di € 15.000,00 IVA esclusa, durante i quali le Amministrazioni Contraenti emettono di volta in volta Richieste/Ordini di intervento, sulla base delle loro necessità.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Amministrazioni Contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
6. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto in conformità a quanto previsto al Regio Decreto 23 Maggio 1924 n.827.
7. L'Agenzia potrà richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, una variazione nei termini posti dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinante.

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

2. Le Amministrazioni Contraenti utilizzeranno la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura inviati al Fornitore, il quale dovrà comunicarne la ricezione con le modalità di cui al successivo Articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 -Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dall'Amministrazione con indicazione delle quantità dei mezzi richiesti.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti mediante l'utilizzo degli appositi form sul sito www.intercenter.regione.emilia-romagna.it. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro 2 (due) giorni lavorativi, a dare riscontro alla Amministrazione Contraente attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
4. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione Contraente entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

Articolo 7 -Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta dell'Agenzia, fino a ulteriori mesi 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata ,anche prorogata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 6, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere ordinativi di Fornitura

5. Le singole prestazioni e i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno una durata corrispondente a 36 (trentasei) mesi.
6. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'Articolo "Risoluzione".
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le singole Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità e i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna pertanto ,ad eseguite le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m .l 'Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito l' Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dall'Agenzia, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura..
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
12. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata solo ed esclusivamente responsabile nei confronti del Fornitore per l'emissione di eventuali propri ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.
13. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

- a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, impiegando tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei servizi oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - d) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione del contratto con eventuali fornitori a cui è subentrato;
 - e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione, negli ordinativi Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità disposti;
 - f) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura oggetto della Convenzione, anche intervenute successivamente alla stipulazione della Convenzione e durante la vigenza degli Ordinativi di Fornitura;
 - g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 12.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 11 - Clausola Sociale

In conformità a quanto disposto dall'articolo 69 com.5 del D.lgs. n. 163/2006 e dalla legge regionale n. 12/2014, il Fornitore:

- a) per gli Ordinativi di Fornitura che verranno emessi dai Soggetti di cui all'articolo 19 comma 5 lett.a) della legge regionale n.11/2004, **si obbliga ad eseguire il servizio** prevedendo l'impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità almeno nella percentuale del 5% dell'importo complessivo dell'approvvigionamento del servizio, compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste;
- b) per gli Ordinativi di Fornitura che verranno emessi dai Soggetti di cui all'articolo 19 comma 5 lett.b) della legge regionale n.11/2004, **l'impegno, ove richiesto dagli stessi soggetti, ad eseguire il servizio** prevedendo l'impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità, compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste.

Rimane ferma facoltà per i Soggetti di cui all'articolo 19 comma 5 lett.a) della legge regionale n.11/2004, laddove sussistano le condizioni riportate all'articolo 11 comma 1 della legge regionale n.12/2014, di destinare una percentuale di almeno il 5% dell'importo complessivo dell'approvvigionamento del servizio de quo a favore di cooperative sociali di inserimento lavorativo di consorzi, iscritti nell'apposito albo regionale.

Il Fornitore è inoltre, tenuto, in relazione all'impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità, ad adottare specifici programmi di inserimento lavorativo, che dovranno riportare, a titolo esemplificativo:

- numero, tipologia e monte ore dei soggetti da inserire, nonché mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di contratto, livello, regime previdenziale);
- modalità e attività riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti;

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

- obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo, azioni e modalità organizzative per il loro raggiungimento;
- modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane, percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti;
- metodologia di accompagnamento e sostegno delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro.

Si evidenzia che la trasmissione alle Amministrazioni di tali programmi di inserimento e la conseguente loro approvazione sono condizioni necessarie e preliminari all'emissione dell'Ordinativo di fornitura. Resta fermo che l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere le modifiche al programma di inserimento che riterrà più opportune.

Articolo 12 - Servizi connessi

Oltre alla fornitura dei servizi oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel canone/i e/o prezzo/i richiesto/i per l'erogazione dei servizi. Tale servizi, descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, sono:

- **Servizio di reportistica:** Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere via Web o via posta, all'Agenzia un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, contenente al minimo le seguenti informazioni:
 - a) nome dell'Amministrazione Contraente;
 - b) numero dell'ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
 - c) quantitativi richiesti/consegnati per ogni singolo articolo;
 - d) importo fatturato per singolo servizio;
- **Call Center:** il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17, il sabato dalle ore 7 alle ore 14, ad eccezione:
 - giorni festivi;
 - giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
 - seconda e terza settimana di agosto.

Le **Amministrazioni** potranno rivolgersi al Fornitore per ottenere:

- risposte ed eventuali richieste di informazioni sul servizio;
- risposte in merito all'attivazione del servizio e all'emissione dell'Ordinativo di fornitura;
- inoltrare reclami.

Articolo 13- Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari riferiti ad ogni singolo servizio oggetto della presente Convenzione risultati dalla gara e riportati di seguito:

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

DESCRIZIONE		UNITÀ DI MISURA	PREZZO UNITARIO
1	Facchinaggio/trasloco (anche per servizio di presidio fisso)	Ora/Uomo	€ 18,95
DESCRIZIONE		UNITÀ DI MISURA	PREZZO UNITARIO VALORE INDICATIVO
2	Furgone fino 35q con conducente	Ora/Uomo	€ 27,00
3	Autocarro fino a 50q con conducente	Ora/Uomo	€ 28,50
4	Autocarro fino a 75q con conducente	Ora/Uomo	€ 29,55
5	Autocarro fino a 115 q con conducente	Ora/Uomo	€ 31,50
6	Servizio di deposito e custodia beni mobili per metro cubo al giorno	Metro ³ /Giorno	€ 0,45
7	Autoscala fino a 34 m con operatore	Ora/Uomo	€ 28,03
8	Carrello elevatore fino a 18 q con elevazione massima 5 m senza operatore	Ora/Uomo	€ 4,00
9	Carrello elevatore fino a 18 q con elevazione massima 5 m senza operatore	Mese	€ 100,00
10	Piattaforma aerea fino a 28 m con operatore	Ora/Uomo	€ 51,43

2. Per quanto riguarda l'uso di attrezzature speciali, non esplicitamente indicate nel Capitolato Tecnico, saranno di volta in volta concordati i relativi prezzi tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente, anche avvalendosi dei prezzi previsti nei listini editi delle CCIAA competenti per territorio o, in mancanza, dei listini editi da DEI aggiornati all'ultima versione disponibile.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinalivi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi

1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi , ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione. In ogni caso e comunque decorso il termine di cui sopra si precisa che i prezzi rimarranno comunque invariati per i primi 6 mesi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra l'Agenzia ed il Fornitore, nei termini di cui all'art.7 del Dlgs. n. 163/2006; si procederà, pertanto, di norma ad un'istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all'art.7 comma 4 lett.c) e comma 5 dello stesso Dlgs.n. 163/2006.
3. In caso di mancanza di pubblicazione dei dati di cui al citato art.7, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi(indice F.O.I.).

Articolo 15-Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. La fatturazione deve essere sempre preceduta dai documenti di fine lavori previsti dal Capitolato Tecnico e coerente con quanto ivi riportato. Le fatture saranno emesse con periodicità trimestrale e faranno riferimento a tutti i servizi continuativi (quali presidio fisso e deposito/custodia) e agli interventi eseguiti nel corso del trimestre .
3. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dalle singole Amministrazioni Contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e all'Ordinativo di Fornitura, al CIG e alla Richiesta di Approvvigionamento e deve essere intestata e spedita alle singole Amministrazioni Contraenti di competenza, che provvederanno secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'Agenzia potrà essere considerata responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.
5. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura da Parte dell'Amministrazione contraente riscontrata regolare.

6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L.136/2010, intestato al Fornitore, presso UNIPOL BANCA Ag.61, Via Rizzoli n. 20 Bologna, codice IBAN IT57Q0312702410000000112949 .
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia.

Articolo 16 -Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell'art. 15 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
3. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

6. L' Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 17- Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18- Penali

1. Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento , durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione degli interventi di cui alla lettera A) dell'articolo 5.1 del Capitolato Tecnico, una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo del servizio richiesto.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data di inizio degli interventi di cui alla lettera B) dell'articolo 5.1 del Capitolato Tecnico, risultante dal programma lavori del Fornitore, una penale pari allo 0,1 per mille dell'importo del servizio richiesto.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto all'articolo 5.1 del Capitolato tecnico per l'esecuzione del sopralluogo o per la presentazione del programma lavori da parte del Fornitore, una penale pari allo 0,1 per mille dell'importo del servizio richiesto.
6. Nel caso in cui il personale del Fornitore non utilizzi i dispositivi di sicurezza messi a sua disposizione ovvero non si attenga alle norme di sicurezza vigenti, una penale di € 1.000,00 per ogni inosservanza riscontrata.
7. Per mancato rispetto dei programmi di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate dal Fornitore, una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
8. Per mancata comunicazione del nominativo del sostituto di cui all'articolo 5.8 del Capitolato Tecnico, una penale di € 100,00 per ogni giorno di mancata comunicazione.
9. Per ogni caso riscontrato di mancato utilizzo di mezzi di trasporto a basso tasso di emissione, una penale di € 300,00.
10. Per riscontrate manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione del servizio (per esempio difetti di montaggio ecc.) una penale fino al 10% dell'importo dell'intervento, risultante dalla relativa fatturazione.
11. Per mancato rispetto delle caratteristiche degli imballaggi e dei pallet come definite all'articolo 5.7 del capitolato tecnico, una penale di € 100,00 per ogni irregolarità riscontrata.
12. Per mancato rispetto del piano per la gestione degli imballaggi nelle fasi di progettazione del prodotto, trasporto, ritiro post consegna una penale di € 250,00 per ogni irregolarità riscontrata.
13. Per mancato ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni una penale di € 200,00 per ogni irregolarità riscontrata.
14. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi le Aziende Contraenti, ovvero l'Agenzia, applicano alla Ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno,

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

15. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti e/o dell'Agenzia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
16. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al Capitolato Tecnico non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
17. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
18. Le Amministrazioni Contraenti possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
19. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
20. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
21. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

1. Con la stipulazione della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Agenzia di importo pari a € 908.993,00.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura e, comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti /Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 20- Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21- Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, con particolare riferimento al capitolato tecnico.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulazione della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r., dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 ess. Del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i., le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicare al Fornitore con raccomandata a/r, il proprio **Ordinativo di Fornitura** nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancata rispondenza dei mezzi forniti a quelli offerti;
 - c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - g) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";

- i) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - k) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - l) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
 - m) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
4. L'Agenzia, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. Del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - k) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o l'Amministrazione hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero singoli Lotti. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero modificare la stessa Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
9. L'Agenzia potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n.163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.

Articolo 22 – Recesso

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Amministrazione Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
6. L'Amministrazione Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 23- Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 24- Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, nel rispetto della normativa vigente (art.118 del D.Lgs n.163/06 e s.m.) e nei limiti previsti dalla legge (30% dell'importo di ogni singolo ordinativo di fornitura) intende ricorrere al subappalto.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 26- Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, le stesse fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 27 - Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. WALTER PACCAGNELLA il Gestore del Servizio , con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 051/4195501, numero di fax 02/98128188, indirizzo e-mail convenzione@cnsonline.it.

Articolo 28- Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sull'evoluzione tecnica del servizio oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 29- Conciliazione presso la CCIAA

3. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

4. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 30- Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, è competente in via esclusiva il foro dell'Amministrazione Contraente.

Articolo 31- Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

- a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 32- Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 33- Verifiche sull'esecuzione contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

Articolo 34 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art.140 del D.Lgs 163/06 e s.m.

Articolo 35 - Clausola Finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs 82/05 e s.m.i

IL FORNITORE

Sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

N. Proposta: PDTD-2016-518 del 24/06/2016

Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa

**OGGETTO: Direzione Amministrativa. Adesione alla convenzione
INTERCENT-ER “Servizi di facchinaggio e trasloco 4”**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 27/06/2016

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
